



N° 21 del Reg. Del

COMUNE DI LAUCO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA del 26/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisei del mese di Giugno alle ore 18:15, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione straordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
ADAMI STEFANO	Sindaco	X	
BOLZAN GABRIELLA	Consigliere	X	
DE CRISTOFANO GIADA	Consigliere	X	
SAVOLDELLI PALMIRO	Consigliere	X	
ROSSITTI AMERIGO	Consigliere	X	
DEL NEGRO MASSIMO	Consigliere	X	
NAGOSTINIS MARIA	Consigliere		X
GRESSANI LORENZO	Consigliere	X	
CIMENTI KASCY	Consigliere	X	
ADAMI ANNA	Consigliere	X	
DURLI ELISA	Consigliere		X

9

2

Assume la presidenza il signor Stefano Adami nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Martina Vidulich.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, comma 639 e seguenti, istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI), anche della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27.12.2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che

- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come definiti dal D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116;
- ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge 147/2013, le tariffe TARI devono garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha affidato all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con l'incarico di definire nuove metodologie di determinazione di costi e tariffe;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

CONSIDERATO che a decorrere dal 2022 le tariffe TARI vengono determinate in base al Piano Economico Finanziario predisposto dal gestore secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), disciplinato dalla deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF;

VISTI:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;
- il comma 8 dell'articolo anzidetto il quale prevede che fino all'approvazione del piano da parte di ARERA, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;

PRESO ATTO dei Piani Economico - Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti e dei relativi allegati, validati dall'Ente territorialmente competente AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il quadriennio 2022-2025 con la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 33/22 del 17.05.2022;

DATO ATTO che il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) prevede aggiornamenti del Piano Economico Finanziario biennali: 2022/2023 e 2024/2025;

ATTESO che con nota prot. 1631 pervenuta tramite PEC in data 12.06.2024, l'AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti ha trasmesso, al fine di consentire alle competenti Amministrazioni comunali la determinazione delle tariffe per l'anno 2024, per ciascun Comune ricadente nel bacino di gestione di A&T 2000 SpA, i dati relativi del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2024/2025;

PRESO ATTO del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2024/2025 e dei relativi allegati, validato dall'Ente territorialmente competente AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti con la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 15 del 25.06.2024;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale individua, al punto 1.4, le entrate che vanno sottratte dal totale dei costi del piano economico finanziario;

DATO ATTO che il totale complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2024 nel Piano Economico Finanziario validato da AUSIR, ammonta ad euro 99.078,00 cui va decurtato l'importo di euro 341,36 corrispondente alle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2021-DRIF;

CONSIDERATO che

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158;

- la tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed è articolata tra le utenze domestiche e non domestiche. Quest'ultima ripartizione viene realizzata, in conformità all'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, determinando i rifiuti delle utenze non domestiche attraverso il prodotto tra le superfici di ogni categoria per il coefficiente di produttività specifici e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali, le quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, con conseguente determinazione delle seguenti percentuali: 84,56 % a carico delle utenze domestiche e 15,44 % a carico delle utenze non domestiche; per la ripartizione proporzionale della parte variabile tra i sei gruppi di componenti familiari si sono adottati dei coefficienti specifici;

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti validato dall'AUSIR, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

DATO ATTO, con riferimento all'allegato al DPR n. 158/1999, che il Comune rientra nella fascia di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA (art. 57-bis D.L. 124/2019), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a e 1b del medesimo allegato 1;

RITENUTO di non avvalersi della possibilità di scostamento permessa dal comma 652, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 e di applicare, ai fini della determinazione della tariffa, i coefficienti nella misura minima prevista dalla legge;

TENUTO CONTO delle disposizioni impartite dai comma dal 641 al 663, dall'art. 1, della Legge n. 147/2013;

VISTI l'art.1, comma 659, della legge 147/2013 e l'art. 37 della legge 221/2015 i quali disciplinano i casi in cui il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni il cui costo resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147;

RITENUTO pertanto di quantificare, in continuità con quanto previsto per l'anno 2023, le seguenti riduzioni:

- a) ai sensi dell'art. 24 del regolamento comunale una riduzione percentuale della tariffa, sulla parte variabile, pari al 30% in favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico

individuale dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ed delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

b) ai sensi dell'art. 25 del regolamento comunale una riduzione percentuale della tariffa sia sulla parte fissa che variabile pari al 50% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;

PRECISATO che la riduzione spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 10 del Regolamento, deve essere, in ogni caso, rapportata alle singole frazioni di rifiuto urbano riciclate nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

ESAMINATE le tariffe predisposte dalla Comunità di montagna della Carnia, ente cui è conferita la funzione "gestione dei servizi tributari" di questo Comune e ritenuto di approvarle;

RITENUTO, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2021-DRIF, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nella parte dispositiva della presente deliberazione;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari alla percentuale fissata nel regolamento comunale nel rispetto del limite indicato al comma 663, art. 1, della Legge 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTA la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del regolamento comunale, di fissare, per l'anno 2024, le scadenze della TARI rispettivamente al **16 settembre** e al **16 dicembre**, con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

VISTI

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 683, della citata Legge 147/2013 il quale dispone, tra le altre cose, che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l'art. 3, comma 5-quinquies del DL 30.12.2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In

caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- l'art. 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali;
- l'art. 7, comma 7 quater, del DL 29.03.2024 convertito in legge 23.05.2024 n. 67, il quale dispone che *“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;*

RITENUTO necessario in conformità al Piano Economico Finanziario predisposto dell'Ente territorialmente competente AUSIR secondo il nuovo metodo tariffario (MTR-2) imposto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, di approvare le tariffe TARI 2024 con efficacia dal 01.01.2024;

VISTI:

- l'art. 13, comma 15 e 15- bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 succitato in virtù del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la tassa sui rifiuti (TARI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Il medesimo comma prevede altresì che i versamenti della tassa sui rifiuti (TARI) la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente mentre i versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

PRESO ATTO della delibera dell'ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, recante misure di trasparenza applicabili alla delibera dell'ente locale riguardane il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con cui l'Autorità dispone che la delibera di approvazione del PEF, comprensiva dello stesso PEF, può essere ricondotta nel novero delle informazioni ambientali da pubblicarsi sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione “Informazioni ambientali” ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 33/2013;

RITENUTO, nel rispetto degli obblighi di trasparenza, di provvedere alla pubblicazione del PEF predisposto dall'AUSIR – Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, di Udine, quale Ente territorialmente competente;

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal responsabile del Servizio associato tributi della Comunità di montagna della Carnia, ente cui è conferita la funzione “gestione dei servizi tributari” di questo Comune;

VISTO il parere contabile positivo espresso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario;

VISTO l'art. 1, comma 19, della Legge Regionale n. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi in forma palese nelle modalità di legge,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e dei documenti ad esso allegati, validato dall'AUSIR con la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 15 del 25.06.2024 per il biennio 2024-2025, con particolare riferimento al riparto dei costi di propria competenza riferiti all'anno 2024, che in copia si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (*allegato 1 – estratto*);
- 3) di approvare le sotto riportate tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) relative all'anno 2024, di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, dando atto che le tariffe giornaliere sui rifiuti sono calcolate secondo le modalità previste dal regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI):

TARIFFA UTENZA DOMESTICA 2024

TARI	TARI_DESCR	COMPONENTI	FAMIGLIE	SUPERFICIE	TARIFFA €
3000	TF-SUPERFICIE DOMESTICHE	1	161	20113,4	0,238574
3000	TF-SUPERFICIE DOMESTICHE	2	518	60408,6	0,278336
3000	TF-SUPERFICIE DOMESTICHE	3	53	6978	0,306738
3000	TF-SUPERFICIE DOMESTICHE	4	29	4148,8	0,329459
3000	TF-SUPERFICIE DOMESTICHE	5	5	1158	0,352181
3000	TF-SUPERFICIE DOMESTICHE	6	1	107	0,369222
3000	TF-SUPERFICIE DOMESTICHE	7	1	257	0,369222
3010	TV-NUMERO DI COMPONENTI	1	151	0	37,988519
3010	TV-NUMERO DI COMPONENTI	2	494	0	88,639878
3010	TV-NUMERO DI COMPONENTI	3	46	0	113,965558
3010	TV-NUMERO DI COMPONENTI	4	29	0	139,291237
3010	TV-NUMERO DI COMPONENTI	5	5	0	183,611177
3010	TV-NUMERO DI COMPONENTI	6	1	0	215,268276
3010	TV-NUMERO DI COMPONENTI	7	1	0	215,268276

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA 2024

TARI	TARI_DESCR	SUPERFICIE MQ.	TARIFFA €
3501	F-MUSEI, BIBL., SCUOLE, ASSOCIAZ., LUOGHI DI CULTO	2537	0,399167
3502	F-CAMPEGGI, DISTRIB. CARB., IMPIANTI	750	0,835755
3503	F-STABILIMENTI BALNEARI	0	0,474011
3504	F-ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	109	0,374219
3505	F-ALBERGHI CON RISTORANTE	383	1,334714
3506	F-ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0	0,997917
3507	F-CASE DI CURA E RIPOSO	0	1,185026
3508	F-UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	855	1,247396
3509	F-BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	71	0,686068
3510	F-NEGOZI ABBIGL., CALZAT., FERR. E ALTRI	0	1,085235

3511	F-EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO, PLURILICENZE	30	1,334714
3512	F-ATTIVITA' ARTIGIAN. TIPO BOTTEG: PARUCCH., FABBRO	0	0,898125
3513	F-CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0	1,147604
3514	F-ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PROD.	0	0,536380
3515	F-ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PROD. BENI SPECIFICI	227	0,686068
3516	F-RISTORANTI, TRATTOR, OSTERIE, PIZZERIE, BIRRERIE	100	6,037397
3517	F-BAR, CAFFA', PASTICCERIA	68	4,540522
3518	F-SUPERM., PANE E PASTA, MACELLERIA, GENERI ALIME	69	2,195417
3519	F-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0	1,920990
3520	F-ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	0	7,559220
3521	F-DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	0	1,297292
3601	V-MUSEI, BIBL., SCUOLE, ASSOCIAZ., LUOGHI DI CULTO	2537	1,147300
3602	V-CAMPEGGI, DISTRIB. CARB., IMPIANTI SPORT.	750	2,431393
3603	V-STABILIMENTI BALNEARI	0	1,372347
3604	V-ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	109	1,103173
3605	V-ALBERGHI CON RISTORANTE	383	3,878755
3606	V-ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0	2,890312
3607	V-CASE DI CURA E RIPOSO	0	3,450724
3608	V-UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	855	3,622819
3609	V-BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	71	1,985711
3610	V-NEGOZI ABBIGL., CALZAT.,FERR. E ALTRI BENI DUREV	0	3,137423
3611	V-EDICOLA, FARMACIA,TABACCAIO, PLURILICENZE	30	3,883168
3612	V-ATTIVITA'ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0	2,603487
3613	V-CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0	3,331581
3614	V-ATTIVITA'INDUSTRIALI CON CAPANNONI	0	1,544442
3615	V-ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PROD.DENI SPEC.	227	1,985711
3616	V-RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	100	17,505144
3617	V-BAR,CAFFE',PASTICCERIA	68	13,158643
3618	V-SUPERMERCATO,PANE PASTA,MACELLERIA	69	6,367513
3619	V-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0	5,555578
3620	V-ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	0	21,939898
3621	V-DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	0	3,777263

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEI COSTI

COSTI FISSI PEF	COSTI VARIABILI PEF	TOTALE PEF	RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	RIFIUTI_TOTA KG.	RIFIUTI DOM. KG.	RIFIUTI NON DOM. KG.	DETRAZIONI EX ART. 1.4 det. ARERA n. 2/2021-DRIF
€ 29.575,64	€ 69.161,00	€ 98.736,64	€ 2.552,00	194.181	164.198	29.983	€ 341,36

% DOMESTIC A	% NON DOMESTIC A	COSTI FISSI DOMESTIC A	COSTI VARIAB DOMESTICA	TOTALE COSTI DOMESTICHE	COSTI FISSI NON DOM.	COSTI VARIAB. NON DOM.	TOTALE COSTI NON DOM.
84,56%	15,44%	€ 25.009,16	€ 55.930,54	€ 80.939,70	€ 4.566,48	€ 13.230,46	€ 17.796,94

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario validato dall'Ente territorialmente competente, AUSIR;

1) di quantificare, ai sensi dell'art.1, comma 659, della legge 147/2013 e dell'art. 37 della legge 221/2015, le seguenti riduzioni tariffarie:

a) una riduzione percentuale della tariffa, sulla parte variabile, pari al 30% in favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ed delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto ai sensi dell'art. 24 del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

b) ai sensi dell'art. 25 del regolamento comunale una riduzione percentuale della tariffa sia sulla parte fissa che variabile pari al 50% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;

6) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

✓ il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, determinato dalla Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 art. 10, commi 18 e 19 nella misura del 4%;

✓ le componenti perequative UR1, a e UR2, a, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

7) di precisare che la riduzione spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 10 del Regolamento, deve essere, in ogni caso, rapportata alle singole frazioni di rifiuto urbano riciclate nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: **16 settembre 2024;**

- seconda rata: **16 dicembre 2024;**

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2024;

9) di incaricare il Responsabile del servizio Economico Finanziario ad effettuare entro i termini di legge gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "Informazioni ambientali" come disposto dall'ANAC con delibera n. 719 del 27 ottobre 2021;

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. -

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco
Stefano Adami
Atto Firmato Digitalmente

Il Segretario Comunale
Martina Vidulich
Atto Firmato Digitalmente